

# Educare e Proteggere

Buone prassi **Psicopedagogiche** e **Giuridiche**  
per la **Tutela** dei **Minori** e degli **adulti vulnerabili**

Convegno formativo per educatori, animatori e responsabili d'oratorio

**6 giugno** 2025  
ore **16**


Aula Magna del **Seminario Arcivescovile**  
Via Monsignor Cogoni, 9  
**Cagliari**

**Prudenza, vigilanza, protezione:  
snodi giuridici.**

***Avv. Maria Suma***

# PRUDENZA

**prudènza** s. f. [dal lat. *prudèntia*, der. di *prudens* -*entis* riduzione di *providens* «provvidente»]. – **1.** L'atteggiamento cauto ed equilibrato di chi, intuendo la presenza di un pericolo o prevedendo le conseguenze dei suoi atti, si comporta in modo da non correre inutili rischi e da evitare a sé e ad altri qualsiasi possibile danno. **2.** Nella teologia cattolica, una delle quattro virtù cardinali, cioè la virtù capace di dirigere l'intelletto nelle singole attività in modo da discernere ciò che è giusto e che conduce al fine ultimo dell'uomo. (www.treccani.it)



*Raffaello, Prudenza.  
Affresco della Stanza della Segnatura  
(1508-1511)- Musei Vaticani*

## ***COMPORTAMENTI PRUDENTI***

- **Scegliere destinazione e attività adatte all'età dei ragazzi.**
- **Verificare la sicurezza degli spazi e degli impianti scelti per le attività (verificare l'idoneità, le condizioni strutturali e gli eventuali rischi), nonché dei mezzi di trasporto utilizzati.**
- **Tenere conto delle possibili emergenze.**

# Art. 2051 Codice Civile

- Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
- Custode è colui che detiene a qualunque titolo la cosa e ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa medesima: tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
- L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno a terzi (*responsabilità oggettiva*).
- È necessario e sufficiente che venga accertato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno da essa provocato, non già una presunzione di colpa del custode onde riconoscere la responsabilità ex art. 2051 c.c..
- **La parrocchia, gli educatori o i responsabili dell'oratorio o dell'attività possono rispondere anche per il danno cagionato dalle strutture (art. 2051 c.c.), se non provano il caso fortuito.**
- Caso fortuito: fattore idoneo ad interrompere il nesso causale in quanto imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale, tale, dunque, da non poter essere contrastato dall'uomo, quindi non determinabile a priori, ma a posteriori.

## ***Attenersi alle normative vigenti in materia di:***

- **Contratti di lavoro** e di collaborazione retribuita, ove si scelga di avvalersi di personale dipendente per alcuni servizi.
- **Contratti stipulati per i servizi necessari** alle iniziative: si raccomanda di accertarsi che le strutture, i mezzi etc., rispettino le normative anche di sicurezza applicabili.

## ***DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39***

- Stabilisce che i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino un contatto diretto e regolare con minori, devono richiedere il certificato penale al casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati contro i minori.
- Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
- Art. 2: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro.

## ***Art. 25-bis***

### ***DPR 14 novembre 2002, n. 313***

- L'obbligo in esame trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che:
  - assumono la qualifica di “datori di lavori”, indipendentemente dalla loro natura giuridica e finalità economico – sociale. Sono interessate a tale obbligo: le imprese in genere, gli enti, le associazioni di volontariato, le onlus, le fondazioni, le persone fisiche, ecc;
  - impiegano lavoratori mediante un contratto di lavoro di natura subordinata, parasubordinata, autonoma, di lavoro accessorio che per lo svolgimento di un'attività preveda un regolare e diretto contatto con i minori.

# ***ANIMATORI ED EDUCATORI***

- L'animatore è colui che anima, sostiene e guida il gruppo nelle varie attività ludiche e ricreative (può anche essere minorenne, preferibilmente dai 16 anni in su, ma deve essere sempre accompagnato e supervisionato da educatori maggiorenni).
- L'educatore, da *e-ducĕre* (che può anche essere animatore), è soprattutto colui che conduce i ragazzi ad una meta ben precisa, a un conveniente livello di maturità sul piano intellettuale e morale: aiuta a crescere (deve essere maggiorenne).

# ***La delega di responsabilità***

Il rappresentante legale  
(genitore o tutore)



L'ente organizzatore



Il responsabile



L'educatore e l'animatore di riferimento per un'attività



Il minore

# ***ANIMATORI ED EDUCATORI***

- **SCEGLIERE CON ATTENZIONE EDUCATORI ED ANIMATORI.**
- **FORMARE E INFORMARE GLI OPERATORI.**
- Organizzare momenti formativi e di conoscenza dei ragazzi e delle famiglie.
- Pensare a un momento in cui presentare educatori/ animatori alla comunità e alle famiglie.
- Porre un eventuale **patto educativo di corresponsabilità** rispetto a scelte che si intendono attuare per una buona riuscita dell'esperienza nelle sue finalità educative (es. : se e come è previsto utilizzo dei cellulari, quali sono i comportamenti non tollerati da parte dei ragazzi, quali le regole condivise, l'autorizzazione ad adottare provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei ragazzi, ecc...).

# ***COMPORAMENTI PRUDENTI***

- **Prevedere un giusto rapporto numerico tra operatori (educatori e animatori) e ragazzi.**
- **Se ci sono ragazzi con disabilità, a seconda delle esigenze può essere previsto un accompagnatore *ad hoc* oppure la partecipazione di un genitore.**
- **Prevedere un'adeguata distribuzione degli adulti per la vigilanza.**

# ***COMPORAMENTI PRUDENTI***

- **L'educatore/animatore non è uno che naviga da solo, deve sempre essere espressione di un gruppo che collabora e agisce per conto di una comunità.**
- **Ricordare che nessuno agisce in nome proprio ma che tutti hanno ricevuto un compito e la fiducia dalla comunità.**
- **Il parroco e i responsabili dell'oratorio potrebbero rispondere dei danni per il fatto delle persone incaricate.**

# ***Responsabilità extracontrattuale***

- **Art. 2049 Cod. Civ. - Responsabilità dei padroni e dei committenti:** i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (se si tratta di un danno prodotto da collaboratori).

## ***Fonti delle obbligazioni (art. 1173 Cod. Civ.)***

- Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

# ***Responsabilità da “contatto sociale”.***

- Con l'iscrizione del minore all'attività estiva, sorge un rapporto giuridico in virtù del quale ci si impegna a garantire (oltre all'accoglienza/custodia per i tempi e le attività pattuiti) la vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dei ragazzi.
- Per **contatto sociale** si intende il rapporto che intercorre tra due soggetti, senza che tra di essi sia stato stipulato un contratto. Nello specifico, uno dei due fa affidamento nel dovere di diligenza gravante in capo all'altro, in virtù delle competenze tecniche e professionali che questi possiede e dalle quali deriva il rapporto.
- **La responsabilità da contatto sociale** nasce, in assenza di un “contratto” ma in presenza di un “contatto”, ossia di un rapporto tra soggetti in determinate condizioni. Prevede un obbligo legale a prescindere dal fatto che le parti in causa abbiano stipulato un accordo scritto.

# ***Responsabilità da “contatto sociale”.***

- La responsabilità da contatto sociale rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale, intesa quale conseguenza dell'inosservanza di obbligazioni di matrice negoziale appunto, ma nello stesso tempo se ne discosta per via dell'assenza di un contratto corrente tra le parti.
- La caratteristica fondamentale della responsabilità da contatto sociale consiste, dunque, nella relazione giuridica che sorge e che risulta priva di obblighi di prestazione, ma connotata da obblighi di protezione che vanno oltre il generico divieto del *neminem laedere*, assumendo un contenuto, oltreché negativo, anche positivo.

# ***Responsabilità contrattuale***

- **Art. 1218 Cod. Civ. - Responsabilità del debitore:** il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

# ***Informazione ai genitori***

- **I genitori vanno informati in modo esaustivo sul significato e il programma dell'esperienza, sulle attività previste e sulle attrezzature necessarie.**
- **Organizzare momenti informativi in cui presentare l'attività e gli educatori/ animatori alla comunità e alle famiglie.**
- **Si raccomanda di fornire alle famiglie i contatti dei responsabili, per ogni necessità.**

# ***Iscrizione e autorizzazioni***

- È necessario ottenere la preventiva **autorizzazione scritta** alla partecipazione all'attività dei ragazzi, sottoscritta da **entrambi i genitori**.
- Se è un solo genitore a firmare, è bene richiedere una dichiarazione scritta, seppur sintetica, circa i motivi di tale situazione (ad es. un genitore ha l'affidamento esclusivo); si raccomanda prudenza nel caso in cui si fosse a conoscenza di situazioni particolari (ad es. nell'ambito di separazioni molto conflittuali): richiedere il consenso scritto dell'altro genitore.

# ***Privacy e trattamento dei dati***

- Unitamente all'autorizzazione a partecipare all'esperienza estiva, si dovrà chiedere anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dalla L. 29 aprile 2024, n. 56).
- Indicare il titolare e il responsabile del trattamento.
- Non indicare dati particolarmente riservati (patologie, farmaci da assumere...) nel modulo-base di iscrizione conservato in segreteria, ma annotarli su una scheda separata alla quale avranno accesso solo i responsabili.

# ***Utilizzo di immagini***

- L'autorizzazione dei genitori è necessaria anche per l'eventuale utilizzo di immagini dei minori degli anni 14 (ad es. nel giornalino parrocchiale o sulle pagine *social* dell'oratorio e/o della parrocchia) e si dovrà scrupolosamente rispettare quanto scelto dalle famiglie (es. non pubblicare foto in cui compaia in modo riconoscibile un ragazzo i cui genitori hanno negato il consenso). Il consenso deve essere richiesto sia per lo scatto in sé sia per la successiva pubblicazione dello stesso. Sono quindi necessarie due "liberatorie".
- In ogni caso l'autorizzazione vale solo per i mezzi di informazione indicati (giornalino, pagina instagram della parrocchia, ecc....) e non per i profili personali di educatori e volontari.

## ***Foto di minorenni sui media***

- Nel GDPR 2016/679 troviamo una specifica attenzione per i dati personali dei minori (tra cui rientrano anche le loro fotografie), la cui ragione viene esplicitata dal **considerando 38** nel quale si legge che *“I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”*.
- In questo senso viene quindi stabilita una “età del consenso digitale”, vale a dire un limite di età sotto il quale è necessario il consenso del soggetto esercente la potestà genitoriale per il trattamento dei dati connesso ai servizi della società dell’informazione, quando tale trattamento si basi sul consenso del soggetto interessato (articolo 8 del GDPR).
- Questo significa essenzialmente che, per i servizi della società d’informazione che trattano i dati utilizzando la base giuridica del consenso, se l’interessato è un minore che non ha ancora raggiunto l’età del consenso digitale (anni 14 per l’Italia) questo dovrà essere prestato dal genitore o tutore.

# ***Abuso dell'immagine altrui***

- Ai sensi dell'art. 10 codice civile, «qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che **cessi l'abuso** (ossia ordini la **cancellazione dell'immagine**), salvo il risarcimento dei danni».

# ***Rischi connessi alla pubblicazione delle foto dei minori***

- Condividere foto dei minori su piattaforme online può essere una pratica molto pericolosa, poiché sono esposti a minacce che vanno dall'uso improprio delle immagini da parte di sconosciuti alla violazione della loro privacy.
- Le foto possono essere facilmente rubate, manipolate e utilizzate per scopi non autorizzati.
- Le foto dei minori pubblicate online potrebbero attirare l'attenzione di predatori sessuali o di cyberbully, che potrebbero sfruttare le immagini e le informazioni pubblicate per scopi malevoli e criminali.

## ***L'uso di strumenti tecnologici***

- È importante sancire con i genitori un **patto educativo** prima della partenza: stabilire le regole di comportamento, definire le scelte in materia di comunicazione e uso dei cellulari (i ragazzi possono/non possono portarlo, in che fasce orarie possono usarlo...), concordare i possibili provvedimenti.
- Molto frequente è l'uso di social da parte degli educatori parrocchiali come canale di comunicazione con i minori in modo funzionale alle attività parrocchiali: gruppi whatsapp.
- Meglio che i gruppi whatsapp siano creati tra adulti: quindi con i genitori dei ragazzi, non con i minori stessi, soprattutto se si tratta di minori di 14 anni.
- In alternativa, ed in particolare per ragazzi che hanno compiuto i 14 anni: chiedere sempre l'autorizzazione alle famiglie quando si crea un gruppo whatsapp con i figli minorenni, o comunque creare l'occasione in cui parlarne con i genitori del gruppo in modo da raccoglierne l'approvazione.
- Esplicitare che tali gruppi whatsapp servono esclusivamente a comunicare avvisi e informazioni inerenti le attività parrocchiali. Un adulto o animatore o catechista non deve intrattenersi a chattare con i ragazzi e neppure tali gruppi devono servire perché i ragazzi chattino tra di loro.
- Nel caso in cui uno dei minori pubblichi sul gruppo whatsapp o facebook una foto o un testo non appropriato o/e offensivo, questo materiale deve essere immediatamente rimosso e, se del caso, il gruppo sospeso.

# VIGILANZA

**vigilanza** s. f. [dal lat. *vigilantia*, der. di *vigilare*]. –  
1. Il fatto di esser vigilante, di comportarsi e agire con grande circospezione e attenzione.

2. Più spesso, l'azione, l'attività di vigilare, sorvegliare, l'attenzione volta a seguire, controllare ed eventualmente correggere l'operato altrui. Star desto, curare con diligenza.

([www.treccani.it](http://www.treccani.it))



*Vigilanza (dipinto) di Jacopo Zucchi (sec. XVI).*

*Galleria degli Uffizi – Firenze.*

# ***Obbligo di vigilanza***

- L'obbligo di vigilanza si sostituisce all'autonomia, ancora incompleta, dei minori e deve essere applicato in modo molto rigoroso in ragione dell'interesse superiore del bambino o del ragazzo.
- Questo dovere consiste nell'anticipare i rischi ai quali i minori possono trovarsi esposti.
- L'obbligo di vigilanza deve, in ogni caso rispettare le esigenze dello sviluppo corporale, intellettuale e morale del bambino. Bisogna dunque trovare il giusto equilibrio tra la protezione eccessiva (che priva il minore delle occasioni di sviluppo e di esperienza autonoma) e l'esposizione a rischi prevedibili che mettono in pericolo la sua incolumità fisica e morale.

# ***Responsabilità extracontrattuale***

- **Art. 2043 Cod.Civ. - Risarcimento per fatto illecito:** qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (per i danni cagionati al minore o a terzi; in caso di fatto illecito del minore, possono essere chiamati a rispondere anche i genitori o gli educatori).
- **Art. 2048 Cod. Civ. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte:** il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (**presunzione di responsabilità**).

# ***Sicurezza e Polizza assicurativa***

- Una polizza assicurativa (contro la responsabilità civile/gli infortuni) non è obbligatoria, ma è opportuna: protegge la parrocchia o i responsabili/educatori dagli effetti patrimoniali di un eventuale danno e tutela anche le persone eventualmente danneggiate dal rischio di incapacienza dell'ente.

# **COMPORAMENTI VIGILANTI**


- Prevedere un'adeguata distribuzione degli adulti per la vigilanza: avere cura di poter guardare tutti.
- Sorvegliare gli spazi e i tempi: gli educatori devono sempre essere almeno in due.
- Pensare sempre alla sicurezza dei ragazzi (gli spazi e i tempi devono sempre essere gestiti in funzione di quell'aspetto, verificare l'idoneità di uno spazio e gli eventuali rischi).
- Non mettere a repentaglio i ragazzi: meglio uno scrupolo in più che un grande rischio.
- Non permettere ai ragazzi di isolarsi durante i momenti condivisi.
- Non consentire qualsiasi tipo di ritrovo notturno tra ragazzi.
- Evitare di lasciare libertà totale ai ragazzi durante i momenti liberi: occorre sempre dare delle indicazioni sugli spazi e i tempi che possono e devono occupare.
- Durante il tempo libero, evitare che i ragazzi stiano in camera (se non per il riposo personale).

# ***COMPORAMENTI VIGILANTI***

- Durante le uscite gli educatori sono chiamati a stazionare tra i ragazzi per dare loro supporto e aiutarli nei momenti di difficoltà.
- Tenere conto delle caratteristiche dei luoghi anche nella vigilanza.
- Vigilare gli uni sugli altri affinché non siano postate foto e video dei minori sui social personali degli animatori e dei volontari eventualmente presenti.
- Tutte le persone maggiorenni, in particolar modo gli adulti che accettano di assumere un compito educativo, devono essere invitati a vigilare affinché possano essere tempestivamente segnalati ai responsabili le situazioni pericolose, di abuso o anche solo ambigue che si verificano nel corso delle esperienze e degli incontri.
- Eventuali episodi di comportamenti inappropriati o atti di bullismo, che possono tra l'altro verificarsi pure tra minori, anche se non integrano gli estremi di un reato penale, non vanno mai sottovalutati o taciuti ma vanno affrontati seriamente, prontamente, con equilibrio e prudenza.

# PROTEZIONE

**protezióne** s. f. [dal lat. *protectio* -onis, der. di *pro*, «avanti» e *tegĕre*, «coprire», *prendere la difesa, la cura*]. – **1.** L'azione del proteggere, del riparare cose e persone allo scopo di difenderle da ciò che potrebbe recare loro danno. **2.** L'attività di chi difende, aiuta o favorisce in varî modi qualcun altro che si trova in una condizione di inferiorità, di debolezza.



*Madonna in trono col Bambino detta "Madonna del Soccorso".*

*Ignoto, inizi sec. XVI. Olio su tavola.  
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo -  
Siracusa*

# ***Protezione dei minori***

« La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Cristo stesso infatti ci ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: *«chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me»* (Mt 18,5). Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi »

*(dalla Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del S.P. Francesco sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, San Pietro, 26 marzo dell’anno 2019).*

# ***Protezione dei minori***

- **Art. 31 Costituzione:**

La Repubblica (...) protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

- **Art. 19 Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo (New York, 20 novembre 1989):**

I fanciulli hanno il diritto di essere tutelati contro ogni forma di violenza, oltraggio e maltrattamento, fisico o mentale. Ogni Stato assicura che i fanciulli vengano accuditi in modo adeguato e li tutela da violenze, abusi e negligenza da parte dei genitori o di chiunque altro li accudisca.

Qualsiasi forma di disciplina che preveda l'uso della violenza è inaccettabile. Esistono metodi per insegnare ai fanciulli la disciplina, metodi che non sono violenti, che sono adeguati al livello di sviluppo del fanciullo e che tengono conto del suo interesse superiore.

Gli Stati devono prendere ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il bambino da qualsiasi forma di violenza, danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, incluso l'abuso sessuale.

# **COMPORAMENTI DI PROTEZIONE**

- Trattare tutti i minori con rispetto (tutela della dignità).
- Fornire ai più piccoli modelli positivi di riferimento e coerenti (favorirne il sano e corretto sviluppo psicofisico).
- Darsi un confine, un limite da non oltrepassare nei dialoghi e nelle posizioni fisiche con i minori.
- Promuovere un linguaggio e una postura verso i minori che siano adeguati, limpidi, sicuri e rassicuranti, nonché uno sguardo orientato verso i minori ma libero.
- Essere sempre visibili agli altri educatori o comunque ad altri adulti quando si svolge qualche attività con i minori.
- Sviluppare una cultura in cui i minori, soprattutto se bambini, possano parlare apertamente, porre domande ed esprimere eventuali preoccupazioni.
- Il proprio corpo e quello delle altre persone (minorenni o maggiorenni) non può essere usato ma deve essere custodito e rispettato (anche dalle fotografie).
- Essere consapevoli che si è prima di tutto educatori (rispetto dei ruoli, autorevolezza) e lo si è sempre: anche nei tempi informali, negli usi e nei costumi, negli spazi reali e in quelli digitali.

# ***COMPORAMENTI DI PROTEZIONE***

- Non infliggere castighi fisici di qualunque tipo.
- Non creare un rapporto esclusivo con un singolo minore o con un gruppo di minori ed escludente rispetto ad altri, appartandosi e isolandosi senza motivazione con uno o più di essi.
- Non parlare o comportarsi con un minore in modo scurrile, offensivo, inappropriato o sessualmente provocatorio.
- Non manifestare eccessi di cura esclusivi nei confronti di uno o di alcuni minori.
- Non fare confidenze a un minore e non chiedere di mantenere un segreto.
- Non fare regali o concessioni di nascosto rispetto alle regole educative definite, discriminando il resto del gruppo.
- Non collocare adulti da soli in camera con i ragazzi. Nel caso di camerate a più posti, mettere sempre due o più adulti con i ragazzi/e.
- Non entrare da soli nella stanza di un ragazzo, soprattutto se di un altro genere.
- Evitare, se non strettamente necessario e per gestire delle urgenze, di entrare nei bagni alla presenza dei ragazzi.

## ***COMPORAMENTI DI PROTEZIONE***

- **Educarsi alla cultura della corresponsabilità (partecipazione di tutti gli animatori alle equipe; verifica delle scelte e della loro attuazione passo dopo passo; alternanza nella custodia e nei servizi formali e informali; non delegare “solo ad alcuni animatori e sempre agli stessi”).**

## ***RESPONSABILITÀ PENALE***

- È sempre personale - grava esclusivamente sull'autore del fatto - e può derivare, ad esempio, da **comportamenti non corretti, *rectius* illeciti, di educatori o animatori, ma anche da comportamenti dei ragazzi (ultraquattordicenni).**

# ***RESPONSABILITÀ PENALE***

- **In alcuni casi può riguardare anche comportamenti omissivi**, con riguardo a soggetti che siano tenuti ad impedire il verificarsi di eventi lesivi (art. 40 c.p.): si può ritenere in generale che il parroco e/o altri soggetti esercenti la vigilanza ricoprano una c.d. posizione di garanzia nei confronti dei minori che frequentano l'oratorio o l'esperienza estiva, e possano essere chiamati a rispondere penalmente di eventuali comportamenti illeciti commessi da altri.

## ***Illeciti che possono essere commessi dagli adulti (animatori, educatori).***

- *Abuso dei mezzi di correzione* (art. 571 c.p.)
- *Maltrattamenti* (art. 572 c.p.),
- *Percosse* (art. 581 c.p.) o *lesioni* (art. 582 c.p.),
- *Atti sessuali con minorenni*, anche nella forma di *molestie* (art. 609-*quater* c.p. )
- *Corruzione di minorenni* (art. 609 – *quinquies* c.p.).
- *Adescamento di minorenni* (art. 609-*undecies* c.p.)

# ***RESPONSABILI ED EDUCATORI***

- Essere adulti agli occhi di un minore significa anzitutto essere per lui affidabili, perché li riconosce come degni di fiducia, forti, un aggancio sicuro.
- Essere educatori significa pertanto essere adulti, ovvero persone che si allenano a tenere insieme in modo equilibrato nella relazione di cura verso chi è affidato la dimensione affettiva della fiducia e della speranza e la dimensione etica del contenimento, dei limiti, delle regole.
- Sarà importante allora avere cura che i responsabili e gli educatori siano persone affidabili e adeguatamente formate alle corrette modalità di relazione con i minori.

## ***Illeciti che possono essere commessi dai ragazzi***

- *Bullismo e cyberbullismo* (minacce, stalking, molestie, violenza privata, percosse, lesioni, danneggiamento, estorsione, diffamazione, istigazione al suicidio).
- *Produzione di materiale pedopornografico* (art. 600-ter, c. 1 n. 1 c.p.- v. App. Bikini-off).
- *Sexthing e diffusione di materiale pedopornografico* (art. 600-ter, c. 3, c.p.).
- *Violenza sessuale di gruppo* (art. 609-oties c.p.).

# ***UNO SGUARDO ATTENTO***

- Può capitare che uno dei ragazzi esprima un disagio o confidi all'educatore qualcosa di brutto che gli sia successo durante l'attività.
- Ci si può accorgere che qualcosa non vada bene tra i ragazzi o tra alcuni animatori o educatori e i ragazzi, qualche comportamento ambiguo o poco corretto.
- Eventuali episodi di comportamenti inappropriati o atti di bullismo, anche se non integrano gli estremi di un reato penale, non vanno mai sottovalutati o taciuti ma vanno affrontati seriamente, prontamente, con equilibrio e prudenza.

## ***COSA FARE?***

- Evitare i due estremi: banalizzare e sottovalutare, impulsività e fretta.
- Porre attenzione ai comportamenti dei ragazzi e degli animatori/educatori coinvolti, verificarne la correttezza o meno ed informare il responsabile del campo.
- Ascoltare le eventuali confidenze dei ragazzi con attenzione, mostrando disponibilità all'ascolto e al dialogo, senza sottovalutare nulla e senza porre domande che influenzino il racconto.
- Non fare "indagini" o "gossip".
- Condividere con discrezione con il responsabile del campo, che, in via cautelare, allontanerà l'educatore/animatore e che si metterà in contatto con il parroco e la famiglia e se necessario contatterà il Centro di ascolto per la tutela dei minori per un supporto/confronto/ segnalazione.